

VERSO LO SVILUPPO DI UNO STRUMENTO MULTILATERALE

12 febbraio 2015 ore 06:00

Erosione base imponibile: le misure BEPS discusse al G20

di Piergiorgio Valente -

Si è svolto a Istanbul il 9 e 10 febbraio 2015 il meeting dell'OCSE e dei Ministri delle Finanze del G20 nel corso del quale si è fatto il punto sui più recenti sviluppi in materia di contrasto al fenomeno dell'erosione della base imponibile mediante il profit shifting (BEPS). In particolare, si è evidenziata la necessità di una maggiore trasparenza in tema di requisiti documentali del transfer pricing e di uno strumento multilaterale per l'implementazione, nei rapporti tra Stati, delle misure BEPS.

Il 9 e 10 febbraio 2015, l'OCSE ha presentato al G20 di Istanbul gli ultimi sviluppi relativi al progetto per il **contrasto** al fenomeno dell'**erosione della base imponibile mediante il profit shifting (BEPS)**. L'OCSE e i Ministri delle Finanze del G20 hanno raggiunto un **accordo** sugli **elementi-chiave** per l'implementazione delle misure sviluppate nel contesto del progetto BEPS. In primo luogo, si è rilevata l'opportunità, ed è stato conferito mandato, per l'avvio dei negoziati per lo **sviluppo di uno strumento multilaterale** diretto ad agevolare l'implementazione delle misure BEPS in ambito convenzionale.

In secondo luogo, si è sottolineata la necessità di adottare un pacchetto per l'implementazione, già a partire dal 2016, del cd. **country-by-country reporting**, nel contesto dei requisiti documentali richiesti ai fini del **transfer pricing**. Il pacchetto dovrebbe altresì prevedere un exchange mechanism tra Amministrazioni finanziarie, da attuare a partire dal 2017.

Il terzo fattore-chiave è rappresentato dall'individuazione di criteri diretti a verificare se i regimi fiscali di favore previsti per la proprietà intellettuale (cd. "**patent box regimes**") possano essere ritenuti dannosi.

Secondo il Segretario Generale dell'OCSE, **Angel Gurría**, quanto concordato durante il recente meeting di Istanbul rappresenta un importante traguardo, il quale testimonia i progressi effettuati sul versante di un sistema fiscale internazionale più equo e più giusto e della lotta all'erosione della base imponibile mediante il profit shifting.

Al meeting e al dibattito in tema di BEPS hanno aderito funzionari provenienti da oltre 12 Paesi in via di sviluppo, in linea con la strategia OCSE diretta a favorire un ampio coinvolgimento da parte di questi ultimi Paesi, lanciata e sostenuta nel corso del meeting che si è svolto a Brisbane nel novembre 2014. La partecipazione dei Paesi in via di sviluppo sarà altresì coadiuvata da un più ampio dialogo che verrà instaurato tra le Amministrazioni finanziarie interessate e le organizzazioni fiscali che operano in ciascuna regione.

Lo strumento multilaterale

È opinione dell'OCSE quella secondo cui uno strumento multilaterale per la revisione dei trattati fiscali bilaterali "is desirable and feasible".

I vantaggi connessi allo sviluppo di uno strumento multilaterale sono innumerevoli. La negoziazione a livello multilaterale consente di **superare le complessità**, in termini di **tempi e modalità**, di una pluralità di negoziazioni di tipo bilaterale. Considerato che queste ultime si svolgono, normalmente, lungo l'arco di qualche decennio, lo strumento multilaterale di revisione del contenuto convenzionale garantirebbe speditezza e coordinamento del processo diretto a dare attuazione alle misure di contrasto all'erosione della base imponibile.

Ciascun trattato si presenta quale **distinto ed autonomo negozio giuridico**, il cui coordinamento con gli accordi omologhi non è di agevole definizione. Tale esigenza di coordinamento potrebbe risultare particolarmente compromessa se le misure adottate dovessero essere implementate mediante la stipula di tanti protocolli di modifica quante sono le convenzioni contro le doppie imposizioni del network mondiale. Lo strumento multilaterale di negoziazione consentirebbe invece di raggiungere “risultati sincronizzati” in grado di garantire un risparmio in termini di risorse, oltre che una maggiore certezza applicativa.

Un ulteriore vantaggio è connesso alla partecipazione dei **Paesi cd. in via di sviluppo**, per i quali le difficoltà di ordine pratico connesse all’implementazione delle misure di contrasto al fenomeno in commento sono più rilevanti che per i Paesi sviluppati. Si rilevano maggiori complessità durante la fase di rinegoziazione, in ragione soprattutto del “non allineamento” - tra le due categorie di Paesi - sul piano dell’esperienza e dell’expertise necessari. Lo strumento multilaterale offrirebbe ai Paesi cd. in via di sviluppo la possibilità di beneficiare al meglio dei risultati degli interventi di contrasto all’erosione della base imponibile, in quanto porterebbe ad una cooperazione integrata, sfruttando le esperienze comuni ai fini di una pronta definizione del processo negoziale.

Il mandato per lo sviluppo dello strumento multilaterale, conferito nel corso del recente meeting di Istanbul, prevede l’istituzione di un gruppo di lavoro *ad hoc*, aperto alla partecipazione da parte di tutti gli Stati. Esso dovrebbe riunirsi per la prima volta nel luglio 2015 e dovrebbe portare a termine l’incarico conferito entro dicembre 2016.

Il country-by-country reporting

Obiettivo dell’OCSE è il rafforzamento della trasparenza da parte del contribuente, il quale dovrà fornire all’Amministrazione finanziaria tutte le informazioni necessarie per un’accurata attività di **risk assessment** nel transfer pricing e per il contrasto del fenomeno di erosione della base imponibile tramite lo spostamento dei profitti.

Il documento “Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting”, pubblicato dall’OCSE il 16 settembre 2014, contiene i **revised standards** per la predisposizione della documentazione sui prezzi di trasferimento (Master File e Local File) ed un template di country-by-country reporting.

La predisposizione della suddetta documentazione consente all’Amministrazione finanziaria di conoscere la posizione di transfer pricing dei gruppi multinazionali, valutare eventuali rischi ed indirizzare in maniera efficiente le attività di audit verso le società che hanno posto in essere pratiche di transfer pricing al solo fine di spostare “artificialmente” profitti in Stati caratterizzati da una fiscalità vantaggiosa. Ciò, con innegabili vantaggi in termini di massimizzazione del rapporto tra l’utilizzo delle limitate risorse a disposizione e le entrate fiscali.

Secondo le più recenti indicazioni e linee guida discusse nel corso del meeting di Istanbul, sono tenute a predisporre il template di country-by-country reporting le imprese multinazionali con un fatturato superiore a euro 750 milioni nei rispettivi Paesi di residenza, a partire **dal 2016**.

Le Amministrazioni fiscali daranno avvio allo scambio dei country-by-country reports a partire dal 2017. Ovviamente, è stata rilevata la necessità di rispettare e proteggere la confidenzialità delle informazioni scambiate.

Alla luce di quanto recentemente discusso in seno al G20, lo strumento principale di scambio dei suindicati reports dovrebbe essere rappresentato dallo scambio automatico delle informazioni, sulla base delle rispettive convenzioni fiscali bilaterali, della Convenzione multilaterale sulla cooperazione amministrativa del 1988, e dei rispettivi Tax Information Exchange Agreements (TIEAs).

I regimi fiscali dannosi

L’individuazione di quali regimi fiscali di favore, inclusi i cd. “**patent box regimes**”, possano essere ritenuti harmful tax practices rappresenta un altro obiettivo importante nel contesto degli interventi di contrasto all’erosione della base imponibile.

Nel corso del meeting che si è tenuto a Brisbane nel novembre 2014, i Leader del G20 hanno accolto e sostenuto la soluzione proposta dalla Germania e dal Regno Unito in merito alle modalità di verifica della sussistenza di una cd. substantial activity ai fini del **regime fiscale** applicabile alla

proprietà intellettuale.

La proposta, la quale fa riferimento al cd. “nexus approach” - che consente al contribuente di ricevere benefici, per lo sviluppo di proprietà intellettuale, in linea con le spese sostenute relative al cd. generating income - è stata accolta con favore sia dall’OCSE che dai Paesi del G20. Si prevede altresì di introdurre disposizioni transitorie con riferimento ai regimi già in vigore.

In base al cd. patent box regime, gli utili derivanti dall’utilizzazione delle immobilizzazioni immateriali “auto-prodotte” sono tassati con un’aliquota ridotta a condizione che siano soddisfatti taluni requisiti, diversi nei differenti ordinamenti.

Con l’introduzione del patent box regime, gli Stati cercano di incoraggiare l’innovazione e gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, in conformità con le strategie e gli obiettivi emersi nei summit UE tenutisi a Lisbona nel 2000 e a Barcellona nel 2002.

Tali strategie hanno come obiettivo ultimo un **piano di sviluppo economico** capace di fare dell’Unione Europea “the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world”.

Negli ultimi dieci anni, molti Paesi membri dell’UE hanno introdotto, nei rispettivi ordinamenti, il patent box regime al fine di favorire le attività e promuovere la leadership mondiale nella tecnologia brevettata.

Copyright © - Riproduzione riservata